

7.3 Assegno rinnovabile

Indice:

- a. Procedimento
- b. Normativa di riferimento

L'assegno rinnovabile è corrisposto qualora le infermità dell'avente diritto siano suscettibili di miglioramento ovvero quando l'iter procedurale per il conferimento della pensione privilegiata diretta non possa essere concluso in tempi brevi. E' determinato riguardo alla categoria d'ascrivibilità delle infermità, per una durata da due a quattro anni, in rapporto al tempo necessario per il miglioramento (art. 68 del T.U. 1092/73, come modificato dall'art. 5 della Legge 26/1/1980, n. 9)

a. Procedimento

Sei mesi prima della scadenza dell'assegno, il militare o assimilato è sottoposto – a cura della competente Amministrazione Centrale – a nuova visita medica: se le infermità sono ancora da ascrivere ad una delle categorie di pensione e non sono più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno; se sono da ascrivere alla tabella “B” del D.P.R. n. 834/81 spetterà l'indennità una tantum; se non sono più ascrivibili ad alcuna tabella, per avvenuta guarigione della menomazione, non spetta altro assegno o pensione e le somme già erogate sono abbuonate. Qualora alla scadenza dell'assegno rinnovabile non sia stato compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno stesso è prorogato dalla Ragioneria Territoriale competente per un periodo massimo di tre anni (art. 182 del T.U. 1092/73, come modificato dall'art. 6 della legge 26.1.1980, n. 9). Se durante il periodo di proroga del pagamento dell'assegno rinnovabile subentra il decesso del titolare, i familiari hanno diritto al [trattamento privilegiato di reversibilità](#) secondo le norme applicate per i congiunti del pensionato. Allorché l'assegno rinnovabile sia stato attribuito per lesioni o infermità previste dalla tabella “E” annessa al D.P.R. n. 915/1978 e successive modificazioni e, alla scadenza, l'infermità sia riconosciuta migliorata in misura tale da dare luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello in precedenza attribuito, cui non spetta l'assegno di superinvalidità, l'interessato conserva immutato il trattamento economico precedente per un biennio, mentre la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo.

b. Normativa di riferimento

- ✓ D.P.R. 29/12/1973, n. 1092
- ✓ D.P.R. n. 915/1978
- ✓ Legge 26/1/1980, n. 9 (artt. 5 e 6)
- ✓ D.P.R. 30/12/1981, n. 834